



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

PER I MAGISTRATI TRIBUTARI DELLA REGIONE SICILIA

«PROCESSO TELEMATICO»

«RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO»

Palermo

30 Novembre – 1 Dicembre 2018

BILANCIO DI ESERCIZIO E NUOVI PRINCIPI CONTABILI

Relazione del dott. Fabrizio Loiacono

Sommario

1. Aspetti civilistici e contabili	1
1.1 Premessa	1
1.2. I soggetti interessati	3
1.3. Il sistema delle fonti	4
1.4. Le novità in tema di struttura del bilancio	6
1.4.1. La composizione del bilancio.....	6
1.4.2. Le novità dello schema di stato patrimoniale	6
1.4.3. Le novità dello schema di conto economico	7
1.5. Le novità in tema di postulati generali.....	8
1.5.1. Il principio di rilevanza	8
1.5.2. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.....	10
1.6. Le novità in tema di criteri di valutazione	12
1.6.1. Le spese di ricerca, di sviluppo e di pubblicità e l'avviamento	12
1.6.2. Il costo ammortizzato e l'attualizzazione	13
1.6.3. Gli strumenti finanziari derivati.....	15
1.7. Decorrenza e regime transitorio delle novità contabili	16
2. Aspetti fiscali	17
2.1. Premessa	17
2.2. Il principio di derivazione rafforzata	20
2.2.1. Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione	20
2.2.2. I soggetti interessati	22
2.2.3. Coordinamento al principio di derivazione rafforzata – Sistema di “endorsment” a regime	23
2.2.4. I decreti di coordinamento del principio di derivazione rafforzata applicabile alle imprese IAS adopter e alle imprese OIC adopter.....	24
2.3. Gli interventi specifici sul TUIR.....	31
2.3.1. L'art. 96 del TUIR	31
2.3.2. La riformulazione dell'art. 108 del TUIR.....	32
2.3.2. L'art. 109 del TUIR	33
2.3.4. L'art. 112 del TUIR: gli strumenti finanziari derivati	37
2.4. L'IRAP.....	39
2.5. La disciplina transitoria	41

Bilancio di esercizio e nuovi principi contabili

1. Aspetti civilistici e contabili

1.1 Premessa

Con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, che recepisce la direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci d'esercizio e consolidati, è stata attuata una profonda revisione dell'ordinamento contabile per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole del codice civile; le nuove regole sono di obbligatoria applicazione a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2016.

Le novità riguardano, in generale, i seguenti aspetti:

A. Composizione del bilancio:

- redazione del rendiconto finanziario;
- modifiche allo schema di conto economico;
- modifiche allo schema dello stato patrimoniale.

B. Postulati di bilancio:

- principio della rilevanza;
- principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

C. Criteri di valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio:

- spese di ricerca, di pubblicità e di sviluppo ed avviamento;
- costo ammortizzato ed attualizzazione per titoli di debito, crediti e debiti;
- strumenti finanziari derivati e *fair value*.

L'opera di rinnovamento della disciplina di bilancio si è sviluppata lungo due direttrici fondamentali. In primo luogo e in via principale, si è cercato di migliorare la comparabilità dei bilanci redatti dalle società italiane e la loro capacità di rappresentare in modo efficace i fatti gestionali oggetto di rilevazione contabile. In secondo luogo, sono state introdotte disposizioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese.

Il perseguimento della prima di queste finalità ha comportato un avvicinamento delle regole di predisposizione dei bilanci delle imprese ITA GAAP ai principi IAS/IFRS.

Nell'ottica di questo avvicinamento si collocano gli interventi relativi:

- a) ai nuovi criteri di rappresentazione delle operazioni di acquisto azioni proprie;
- b) ai crediti, debiti e titoli di debito da valutare al costo ammortizzato;
- c) all'obbligo di iscrivere e valutare i derivati;
- d) al regime delle spese di ricerca e pubblicità;
- e) all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
- f) ai nuovi criteri di ammortamento dell'avviamento e delle spese di sviluppo;
- g) all'introduzione dell'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario;
- h) all'eliminazione dei conti d'ordine e alle integrazioni e modifiche del contenuto informativo della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Per quanto attiene alla seconda delle finalità della riforma contabile – quella di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese – il legislatore è intervenuto innanzitutto con l'introduzione della categoria delle micro-imprese disciplinate dall'art. 2435-ter c.c.

A seguito di questa novità, l'universo delle società risulta ora diviso in tre categorie:

- a) le micro-imprese così come definite dall'art. 2435-ter che redigono un bilancio super semplificato;
- b) le imprese piccole che superano le soglie dimensionali dell'art. 2435-ter ma che si collocano al di sotto di quelle contemplate dall'art. 2435-bis c.c. che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- c) le imprese medie e grandi, che superano i limiti di cui all'art. 2435-bis del c.c. e che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Limiti per la redazione del bilancio in forma ordinaria, in forma abbreviata e delle micro-imprese

BILANCIO IN FORMA ORDINARIA

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti:

- totale attivo: 4,4 mln €
- totale ricavi: 8,8 mln €
- dipendenti: 50 unità

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti (art. 2435-bis):

- totale attivo: 4,4 mln €
- totale ricavi: 8,8 mln €
- dipendenti: 50 unità
- società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati

BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti (art. 2435-ter):

- totale attivo: 175 mila €
- totale ricavi: 350 mila €
- dipendenti: 5 unità
- società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati

L'approccio normativo è stato quello di configurare regole contabili differenziate in funzione del profilo dimensionale delle imprese in modo da rendere applicabili i criteri più complessi alle imprese di dimensioni più rilevanti.

L'approccio per categorie dimensionali, pur condivisibile, presenta anche qualche profilo di criticità. In particolare, una prima problematica è legata al fatto che i criteri di individuazione delle micro-imprese – così come concepiti dal legislatore – mal si attagliano alle particolari caratteristiche di talune imprese – si pensi, ad esempio, alle *holding* – con la conseguenza che questi soggetti potrebbero essere qualificati come micro-imprese anche quando fanno parte di gruppi societari che rappresentano realtà economiche medie o grandi.

Dal punto di vista civilistico, vi è comunque la facoltà di redigere una tipologia di bilancio di "rango" superiore rispetto a quella in cui si ricade, fermo restando quanto previsto per le micro-imprese dall'ultimo comma dell'art. 2435-ter c.c. secondo cui *"le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma"*.

Tale facoltà è utile nel caso, ad esempio, di una micro-impresa particolarmente indebitata con il sistema bancario che sceglie di fornire una più ampia e trasparente informativa attraverso la redazione del bilancio abbreviato o ordinario, che sarebbe probabilmente comunque richiesto dalla controparte bancaria.

Un caso tipico è costituito dalle *holding* di partecipazione industriale, anche in cima alla catena partecipativa di grandi gruppi, che sovente rientrano nella definizione di micro-impresa in quanto non superano i limiti previsti per i ricavi (voce A1), pur contabilizzando dividendi o plusvalenze di importo rilevante (voce C16), e per i dipendenti. Queste *holding* frequentemente operano per il bilancio ordinario, dovendo probabilmente redigere anche il bilancio consolidato.

1.2. I soggetti interessati

Le nuove regole contabili sono rivolte, in linea di principio, a tutti i soggetti che sono tenuti a redigere il proprio bilancio in base alle regole del codice civile. Stando alla direttiva 34/2013 e all'analisi di impatto allegata alla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, tra i soggetti destinatari degli effetti dell'intervento legislativo vi sono innanzitutto: (i) le società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata); (ii) le società di persone (Snc e Sas) nel caso in cui si tratti di società interamente partecipate da società di capitali.

La prima questione che si pone è se le società di persone abbiano o meno l'obbligo di redigere il bilancio con modalità e criteri analoghi a quelli delle società di capitali.

Secondo taluni – in virtù dell’art. 2217 c.c. – le società di persone sarebbero tenute ad applicare gli stessi criteri di rappresentazione previsti dal codice civile e dai principi OIC per le società di capitali, sebbene il bilancio non sia destinato alla formale approvazione di un’assemblea e al deposito presso il registro delle imprese. Altri ritengono invece che il rinvio dell’art. 2217 c.c. ai criteri di valutazione adottati dalle società di capitali *“in quanto applicabili”* non si possa interpretare come una previsione che imponga a tutte le imprese di redigere il bilancio con la pedissequa osservanza delle regole di rappresentazione valide per tali società.

Queste tematiche, che attengono, in definitiva, al contenuto degli obblighi informativi del bilancio delle società di persone, dovranno essere risolte in sede civilistica.

È chiaro altresì che le questioni fin qui accennate con riferimento alle società di persone assumono un’analogia valenza anche per le imprese individuali e gli enti non societari che svolgono una attività di impresa.

1.3. Il sistema delle fonti

L’art. 12, lettera e), del decreto n. 139, dispone che *“l’Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”*.

La Relazione ministeriale al d.lgs. n. 139/2015 precisa, a commento del citato art. 12, che i principi contabili nazionali emanati dall’OIC costituiscono *“la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili”*. I principi contabili nazionali disciplinano: *“la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l’attualizzazione”*.

Ne consegue che il ruolo dei principi contabili nazionali non è solo quello di rappresentare regole tecniche secondarie, ma per legge è previsto che essi forniscano le ricadute pratiche per la corretta applicazione delle disposizioni civilistiche.

Questo riconoscimento istituzionale è stato accompagnato dalla revisione delle regole interne dell’organismo, che prevedono che la pubblicazione dei principi – dopo l’approvazione dal Consiglio di Gestione e la sottoposizione ad un rigoroso *due process*

di consultazione - sia preceduta dal rilascio di un parere non vincolante da parte dell'Agenzia delle entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

Alla luce di questa evoluzione normativa, l'ordinamento contabile nazionale è imperniato sul Codice Civile e sui principi contabili emanati dall'OIC. Pertanto, possono considerarsi in gran parte superate le incertezze circa la funzione e la collocazione giuridica di tali principi. Essi interpretano e, laddove necessario, integrano le disposizioni contenute nel Codice, così da definire un quadro quanto più possibile completo delle regole da applicare in sede di redazione del bilancio.

L'OIC ha perciò iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali nei primi mesi del 2016 ed ha portato a termine il processo nel mese di dicembre 2016, dopo una fase di consultazione pubblica.

I principi OIC che sono stati rivisti sono i seguenti:

- **OIC 9** Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
- **OIC 10** Rendiconto finanziario
- **OIC 12** Composizione e schemi del bilancio di esercizio
- **OIC 13** Rimanenze
- **OIC 14** Disponibilità liquide
- **OIC 15** Crediti
- **OIC 16** Immobilizzazioni materiali
- **OIC 17** Bilancio consolidato e metodo patrimonio netto
- **OIC 18** Ratei e risconti
- **OIC 19** Debiti
- **OIC 20** Titoli di debito
- **OIC 21** Partecipazioni
- **OIC 23** Lavori in corso su ordinazione
- **OIC 24** Immobilizzazioni immateriali
- **OIC 25** Imposte sul reddito
- **OIC 26** Operazioni attività e passività in valuta estera
- **OIC 28** Patrimonio netto
- **OIC 29** Cambiamenti di principi, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- **OIC 31** Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
- **OIC 32** Strumenti finanziari derivati

Sono stati invece abrogati a seguito delle norme introdotte dal recepimento della direttiva i principi:

- **OIC 3** Informazioni sugli strumenti finanziari
- **OIC 22** Conti d'ordine

Infine, nel mese di marzo 2018 è stato emanato il nuovo OIC 11 Finalità e postulati del bilancio di esercizio.

1.4. Le novità in tema di struttura del bilancio

1.4.1. La composizione del bilancio

Un primo intervento del legislatore ha riguardato la composizione del bilancio. Il comma 1 dell'art. 2423 c.c. è stato riformulato e ora prevede che il bilancio sia composto, oltre che dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, anche dal rendiconto finanziario.

La novità non ha una portata generale. L'art. 2435-*bis* c.c., al secondo comma, dispone che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. La stessa esenzione vale, ovviamente, anche per le micro-imprese individuate dall'art. 2435-*ter* c.c., che beneficiano, oltre a quelle specificamente previste per questa categoria di imprese, di tutte le altre agevolazioni previste dall'art. 2435-*bis* c.c.

1.4.2. Le novità dello schema di stato patrimoniale

Il nuovo schema previsto dal D.Lgs. 139/2015 ha introdotto significativi cambiamenti nei criteri di valutazione e presentazione delle poste di stato patrimoniale di seguito sinteticamente riportati:

- Eliminazione dei conti d'ordine ed introduzione dell'obbligo di indicare nella nota integrativa gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
- Adattamenti necessari a seguito delle modifiche dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. in tema di derivati, di costo ammortizzato dei crediti e dei debiti e di oneri pluriennali.
- Aggiunta di voci *ad hoc* nell'attivo e nel passivo per l'iscrizione in bilancio dei derivati.
- Voce specifica nel patrimonio netto per accogliere gli esiti della valutazione al *fair value* dei derivati di copertura di flussi finanziari futuri.
- Eliminazione del riferimento ai costi di ricerca e di pubblicità dalla voce B.I.2 ora denominata *Costi di sviluppo*.

- Eliminazione dell'obbligo di separata evidenza dell'aggio e del disaggio di emissione nelle voci D dell'attivo ed E del passivo, relative – rispettivamente – ai ratei e risconti attivi e ai ratei e risconti passivi, a seguito dell'introduzione del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari.
- Relativamente alle voci partecipazioni, crediti e debiti, sono state introdotte nuove voci relative ai rapporti con imprese sottoposte al controllo della controllante.
- Eliminazione della voce relativa alle azioni proprie dall'attivo di stato patrimoniale e introduzione di una nuova voce a diminuzione del patrimonio netto in un'apposita riserva negativa.

1.4.3. Le novità dello schema di conto economico

Le modifiche allo schema di conto economico sono riconducibili a:

- Eliminazione della classe E relativa ai componenti straordinari;
- Introduzione di specifiche voci relative ai proventi da crediti o partecipazioni derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- Introduzione di specifiche voci che accolgono le variazioni di *fair value* dei derivati.

Sul piano operativo, l'eliminazione della sezione straordinaria ha posto il tema di come classificare nello schema previsto ora dall'art. 2425 c.c. le componenti economiche che precedentemente erano iscritte in tale sezione. La questione è stata risolta dall'OIC con i nuovi OIC 12 e OIC 29. L'OIC 12, in particolare, ha chiarito che la classificazione dei costi deve avvenire secondo un criterio strettamente ancorato alla loro natura, mentre per i ricavi – ferma la necessità di rilevare nelle sezioni C e D quelli di natura finanziaria – la classificazione avviene sulla base dell'afferenza alla gestione caratteristica (voce A1 – Ricavi dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi) o alla gestione accessoria (voce A5 – Altri ricavi).

Le componenti economiche relative alla dismissione di cespiti o di rami di azienda sono rilevate nelle voci A5 – Altri ricavi o B14 – Oneri diversi di gestione.

Per ciò che concerne la classificazione degli utili e delle perdite che derivano dal cambiamento di principi contabili o dalla correzione di errori, l'OIC 29 prevede ora soluzioni del tutto coincidenti con quelle dettate dallo IAS 8. Gli effetti economici, infatti, che derivano dalla correzione di errori rilevanti e dal cambiamento di principi contabili sono rilevati a rettifica dei saldi patrimoniali di apertura, mentre gli effetti derivanti dalla correzione di errori non rilevanti sono attribuiti al conto economico nella voce pertinente per natura.

1.5. Le novità in tema di postulati generali

1.5.1. Il principio di rilevanza

Un altro ambito nel quale il decreto n. 139/2015 è intervenuto apportando novità di rilievo è quello dei postulati generali per la redazione del bilancio.

Il primo intervento sui principi fondamentali riguarda l'art. 2423 c.c., nel quale è stato inserito un nuovo comma 4 che così dispone: *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa qualora la loro inosservanza abbia effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

Con questa modifica, si introduce in modo esplicito un **principio generale di rilevanza** che rappresenta la conclamata presa d'atto da parte dell'ordinamento del fatto che gli oneri che derivano dall'applicazione delle regole contabili non possono superare i benefici che il lettore ritrae dalla lettura del bilancio.

Da qui, una norma di tenore generale per cui, fatta salva la necessità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione complessiva della società sotto i profili patrimoniale-finanziario ed economico, il redattore del bilancio ha la facoltà di adottare politiche contabili che si discostano da quelle previste dalla legge e dai principi contabili, quando le differenze che ne derivano non siano significative.

La previsione appare del tutto opportuna, anche alla luce delle novità recate proprio in tema di criteri di valutazione, che hanno visto l'introduzione di istituti contabili altamente complessi la cui esistenza non può prescindere da una regola generale che ne limiti l'applicazione ai casi in cui producano effetti significativi sulla rappresentazione fornita dal bilancio (si pensi al caso del costo ammortizzato e dell'attualizzazione di cui si dirà meglio nel prosieguo).

Se l'opportunità di prevedere un principio generale di rilevanza non è in discussione, permangono tuttavia problemi circa la sua applicazione.

Ad esempio, una questione di non poco conto attiene al fatto che il codice civile non prevede una definizione di rilevanza e non fornisce quindi precise indicazioni né sul piano quantitativo né su quello qualitativo.

Al riguardo il nuovo OIC 11, in accordo con la definizione di informazione *“rilevante”* contenuta nella direttiva 34/2013, giudica la rilevanza nel contesto complessivo del bilancio ed avendo come riferimento le decisioni assunte dai suoi utilizzatori finali (i destinatari primari dell'informazione finanziaria).

In particolare l'OIC 11 indica che: (i) come elementi quantitativi, e quindi avuto riguardo alla dimensione degli effetti economici della transazione rispetto alle grandezze del bilancio, devono essere privilegiati gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari, vale a dire coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori; (ii) come elementi qualitativi occorre avere riguardo, invece, alle caratteristiche peculiari dell'operazione o dell'evento la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei suddetti destinatari.

Si riportano di seguito alcune fattispecie con le quali l'OIC ha provveduto a declinare praticamente il principio della rilevanza di cui all'art. 2423, comma 4, c.c. nei diversi *standards* contabili.

Le disposizioni dell'**OIC 19 Debiti** in tema di informativa da rendere in nota integrativa sui criteri con cui la società ha dato attuazione al principio generale della rilevanza prevedono che: *“Se ad esempio una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio adottate”* (Disposizioni analoghe sono contenute nell'OIC 15 Crediti).

Le disposizioni dell'**OIC 20 Titoli di debito** in tema di informativa da rendere in nota integrativa prevedono che: *“Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo, la società ai sensi di tale normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate”*. E ancora: *“Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi, la società ai sensi di tale normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate”*.

Nell'**OIC 13 Rimanenze** esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in nota integrativa, in materia di determinazione del costo delle rimanenze con metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato, sono rappresentati da: *“l'utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo”*.

Nell'**OIC 16 Immobilizzazioni Materiali** esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in nota integrativa, sono rappresentati: *“dall'iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di*

bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali, o l'utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i cespiti acquistati nell'anno, se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso".

1.5.2. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

L'altra fondamentale novità in tema di principi generali di redazione del bilancio è rappresentata dalla riformulazione dell'art. 2423-bis che codifica il c.d. **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**. Avvalendosi della facoltà attribuita dall'art. 6 della direttiva 34/2013, il legislatore ha espunto dall'art. 2423-bis l'inciso "nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato" ed ha aggiunto un nuovo numero 1-bis, a norma del quale "la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

La modifica, più che innovare il quadro regolatorio, ha lo scopo di renderlo più chiaro, posto che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio.

Nell'avvalersi di questa facoltà, il Decreto ha configurato un principio con valenza estesa alla generalità delle imprese, ivi comprese le piccole e micro-imprese, abbandonando così, in un certo qual modo, l'approccio per categorie dimensionali. Sono divenute quindi di generale applicazione regole contabili ispirate al principio di rappresentazione sostanziale che non sempre risultano di agevole applicazione, specie per le società non dotate di strutture amministrative attrezzate.

Questione di importanza fondamentale è quella di stabilire quale debba essere in concreto lo spazio applicativo del principio di rappresentazione sostanziale.

Secondo una prima tesi, trattandosi di un postulato generale di bilancio, la sua osservanza graverebbe direttamente su chi lo predispone. In quest'ottica il redattore del bilancio, anche al di là ed al di fuori delle indicazioni dei principi contabili nazionali sarebbe tenuto a ricercare le soluzioni contabili più aderenti al principio, facendo anche ricorso, se del caso, a quanto previsto dagli standard contabili internazionali IAS/IFRS.

Altri ritengono invece – ed è questo l'orientamento prevalente – che la concreta applicazione del principio debba avvenire attraverso la necessaria mediazione dei principi contabili nazionali approvati dall'OIC.

In coerenza con questa impostazione, l'OIC ha fornito un elenco delle fattispecie nelle quali si declina in concreto il principio di rappresentazione sostanziale nel documento

che ha accompagnato i nuovi principi contabili pubblicati il 22 dicembre 2016. Si tratta di circostanze nelle quali, lungi dal disconoscere gli effetti giuridici dei contratti, la regola contabile impone di rappresentarli nel modo più efficace possibile, evidenziando gli effetti sostanziali che gli stessi producono in termini di diritti e obbligazioni.

Il nuovo OIC 11 sottolinea che la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, obblighi e condizioni contrattuali e verificare se queste siano correttamente riflesse nelle attività e passività nonché nelle poste economiche rilevate nel bilancio.

Dall'analisi contrattuale in particolare si possono determinare tutti i diritti e le obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata nonché quelli che nella sostanza richiedono una contabilizzazione unitaria.

Si riportano di seguito alcune fattispecie con le quali l'OIC ha provveduto a declinare praticamente il principio della sostanza economica di cui all'art. 2423-bis, comma 1, numero 1-bis, nei diversi *standards* contabili.

In base alle disposizioni dell'**OIC 15 Crediti**, in tema di applicazione del criterio del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione, è previsto che: *“Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato (...) utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione”* (analoghe disposizioni sono previste in materia di debiti finanziari nell'OIC 19 *Debiti*).

Sempre, nell'**OIC 15 Crediti** e nell'**OIC 19 Debiti** le disposizioni in tema di rilevazione iniziale dei crediti e debiti originati dalla compravendita di beni fanno riferimento al passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

In base alle disposizioni dell'**OIC 32 Strumenti finanziari derivati**, nell'ambito della disciplina dei derivati incorporati, il contratto ibrido è definito come un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato) e sono disciplinate le condizioni e le modalità di separazione dello strumento ibrido nelle sue componenti. Nel dettaglio, sebbene il codice civile faccia riferimento esclusivamente a contratti primari di natura finanziaria: *“in virtù del principio della sostanza dell'operazione o del contratto, anche nei casi in cui i contratti primari non abbiano*

natura finanziaria, in via analogica, si applicano le medesime regole di separazione previste per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari”.

Nella nuova versione dell’**OIC 16 Immobilizzazioni Materiali** sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento dell’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali, secondo cui le stesse sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso il principio stabilisce che *“se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici”* e che comunque *“nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”* (la stessa specificazione è riportata nell’**OIC 13 Rimanenze** ai fini della rilevazione iniziale delle “rimanenze di magazzino”).

Si rileva che anche nel nuovo contesto non è consentito rappresentare in bilancio le operazioni di *leasing* finanziario in base al c.d. metodo finanziario in quanto i criteri di rappresentazione del *leasing* secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma saranno oggetto in futuro di un apposito intervento in coerenza con l’evoluzione degli standard contabili IAS/IFRS.

1.6. Le novità in tema di criteri di valutazione

Le principali novità nella valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio riguardano:

- le spese di ricerca, di pubblicità e di sviluppo e l’avviamento;
- il costo ammortizzato e l’attualizzazione per titoli di debito, crediti e debiti;
- gli strumenti finanziari derivati ed il *fair value*.

1.6.1. Le spese di ricerca, di sviluppo e di pubblicità e l’avviamento

Il decreto n. 139/2015, recependo le novità recate dalla direttiva 34/2013, ha modificato l’art. 2426 c.c. ai numeri 3, 5 e 6 in tema di oneri pluriennali e di avviamento.

Con riguardo ai primi, la novità consiste nel fatto che è stato eliminato il riferimento ai costi di ricerca e ai costi pubblicità tra gli oneri pluriennali capitalizzabili. In merito ai costi di sviluppo, inoltre, è stato modificato il regime di ammortamento prevedendo l’obbligo di ammortamento lungo la vita utile e mantenendo il vincolo dei 5 esercizi solo nel caso in cui non sia possibile stimarne la durata.

In tema di avviamento, invece, si è intervenuti soltanto sul regime di ammortamento, eliminando il previgente vincolo, peraltro derogabile, all'ammortamento in cinque anni e prevedendo, come nel caso dei costi di sviluppo, l'ammortamento lungo la vita utile (salvo il mantenimento di un vincolo di dieci anni quando la durata della vita utile non sia stimabile in modo attendibile). In aggiunta, è stata introdotta al numero 3 dell'art. 2426 una disposizione sulla base della quale è impedito il ripristino delle svalutazioni apportate all'avviamento per perdite durevoli di valore.

1.6.2. Il costo ammortizzato e l'attualizzazione

L'altra novità di rilievo in tema di criteri di valutazione è rappresentata dagli istituti del **costo ammortizzato** e dell'**attualizzazione**. Si tratta di criteri ben noti, applicati dalle imprese IAS *adopter* da anni ai crediti, ai debiti e ai titoli di debito, la cui estensione alle imprese ITA GAAP è oggi resa obbligatoria soltanto per i soggetti che superano le soglie dimensionali di cui all'art. 2435-bis del c.c.

Il criterio del costo ammortizzato è una tipica espressione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Esso deriva dalla constatazione che per un soggetto che eroga denaro, così come per un soggetto che riceve denaro, la misurazione, rispettivamente, dei proventi e degli oneri finanziari derivanti dall'operazione non può prescindere dal considerare anche i costi di transazione e cioè i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, emissione o dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Sicché il soggetto che eroga denaro deve aggiungere nel valore iniziale del credito tutti i costi di transazione sostenuti anche se si tratta di esborsi verso terzi e non verso la controparte contrattuale; così come il soggetto che riceve denaro deve sottrarre dalle somme ricevute quelle di cui, a sua volta, ha dovuto privarsi a causa del sostenimento di costi di transazione.

In sostanza questi costi, in base ai principi contabili fino ad oggi vigenti andavano contabilizzati come oneri pluriennali oggetto di ammortamento lungo la vita utile del rapporto di finanziamento; con l'introduzione del criterio del costo ammortizzato, invece, vanno sommati algebricamente al valore iniziale del credito/debito. Su questa base è possibile poi calcolare il tasso di interesse effettivo, vale a dire quel tasso interno di rendimento che, costantemente applicato lungo la durata del rapporto di finanziamento, rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri, così come previsto dal contratto, all'anzidetto valore iniziale del credito/debito.

In definitiva, in questo modo, i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo che, dunque, comporta come effetto sostanziale che tali costi siano "ripartiti" lungo la durata attesa del credito/debito con logiche finanziarie. Si determina, in altre parole quello che si suole definire come una

sorta di finanziarizzazione dei costi di transazione e dunque una misurazione degli oneri/proventi del rapporto finanziario divergente da quella contrattuale.

Peraltro, questo criterio di misurazione dei proventi/oneri del rapporto finanziario con riguardo all'effettiva entità iniziale delle somme erogate o ricevute nel loro ammontare complessivo non poteva non tenere in considerazione, per cogliere appieno la sostanza economica dell'operazione, anche un altro aspetto: il confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione e il tasso di interesse di mercato; il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione, mentre il tasso di interesse di mercato è quel tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito. I nuovi OIC (15 e 19) prescrivono infatti che se vi è una significativa differenza tra questi tassi, per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debito occorre sostituire il tasso desumibile dal contratto con il tasso di mercato.

Come è facilmente intuibile, anche questa regola muove dalla stessa esigenza di cogliere la sostanza economica dell'operazione e le sue finalità. Un'impresa, ad esempio, che stia erogando un finanziamento a tasso di mercato ed una impresa che invece lo eroghi per lo stesso importo a titolo gratuito stanno, evidentemente, compiendo operazioni aventi una sostanza economica diversa. Non si potrebbe procedere ad una corretta comparazione dei bilanci di queste imprese se si consentisse di esporre il credito al medesimo valore nominale. Occorre perciò che la seconda di tali imprese attualizzi i flussi futuri applicando il tasso di mercato; cosa questa che comporta una conseguente riduzione del valore di iscrizione del credito.

Sotto il profilo tecnico, il valore iniziale del credito ai fini dell'applicazione del tasso di interesse effettivo va determinato procedendo dapprima all'attualizzazione (ove ve ne siano i presupposti) e poi alla somma algebrica dei costi di transazione (in base al metodo del costo ammortizzato).

Mentre l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non pone particolari problemi di carattere valutativo al redattore del bilancio, viceversa l'applicazione dell'istituto dell'attualizzazione presuppone l'effettuazione di stime e valutazioni che in taluni casi possono risultare di una certa complessità. Ciò non solo perché l'impresa deve scegliere il tasso di attualizzazione, ma anche perché deve individuare la natura da attribuire ai saldi economici che scaturiscono dall'attualizzazione dei crediti e dei debiti di natura finanziaria.

Così ad esempio, laddove si sia in presenza di un credito commerciale derivante dalla vendita di un bene o dalla prestazione di un servizio con scadenza superiore agli usi normali di mercato (di un credito, cioè, con scadenza quantomeno superiore a 12 mesi), l'attualizzazione riduce il ricavo d'esercizio e viene ad esprimere un differenziale tra valore nominale e attuale del corrispettivo da ripartire *pro rata temporis* per la durata del rapporto, come se fra le parti fossero stati pattuiti due contratti; l'uno di scambio di beni o servizi e l'altro di finanziamento accordato al cliente dell'impresa.

I nuovi principi OIC prevedono la possibilità, in ossequio al citato nuovo principio della rilevanza, di: (i) non applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti e debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi), in quanto si presume che gli effetti derivanti dall'applicazione del metodo siano irrilevanti; (ii) non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito se i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure quando gli stessi siano destinati a rimanere in portafoglio per un periodo di tempo inferiore ai 12 mesi; (iii) non attualizzare i crediti e i debiti qualora lo scostamento tra il loro tasso di interesse e quello di mercato non sia significativo.

1.6.3. Gli strumenti finanziari derivati

Un'ulteriore rilevante novità riguarda la rilevazione e valutazione dei derivati. Viene esteso anche alle società ITA GAAP diverse dalle micro-imprese l'obbligo di iscrivere in bilancio gli strumenti finanziari derivati così come previsto per i soggetti IAS *adopter*, all'uopo rinviando alla nozione di derivato individuata dallo IAS 39.

Sul piano definitorio un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che soddisfa tre caratteristiche (cfr. il par. 11 dell'OIC 32): (i) il suo valore si incrementa o si riduce come conseguenza della variazione di una determinata variabile di mercato sottostante (tasso di interesse, prezzo di un asset, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso); (ii) comporta un investimento netto iniziale nullo o, comunque, inferiore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato; (iii) è regolato a data futura.

Le novità in tema di derivati introdotte nell'art 2426 c.c. richiamano l'impianto concettuale di fondo dello IAS 39 e si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- a) tutti i contratti derivati sono oggetto di valutazione al *fair value*, anche quando incorporati in altri contratti;
- b) il trattamento contabile varia a seconda che il derivato sia designato o meno, ai fini contabili, come di copertura;

- c) l'attivazione delle coperture contabili è discrezionale e subordinata all'esistenza di una stretta e documentata correlazione tra derivato di copertura ed elemento coperto. Rimane la possibilità, pertanto, di trattare come speculativo – ai fini contabili – un derivato che, in realtà, sotto il profilo gestionale assolve esclusivamente ad una funzione di copertura di un rischio;
- d) la disciplina delle coperture è basata sulla distinzione tra coperture di elementi presenti in bilancio (*fair value hedge*, ad esempio *currency swap* e IRS per conversione di tassi fissi in variabili) e coperture di flussi finanziari attesi (*cash flow hedge*, ad esempio IRS per conversione tasso da variabile a fisso). Nel primo caso, fermo restando l'obbligo di iscrivere al *fair value* il derivato e di imputare a conto economico gli effetti di tale valutazione, si prevede una modifica del trattamento contabile dell'elemento oggetto della copertura, da valutarsi "simmetricamente" al derivato di copertura. Nel caso, invece, delle coperture di flussi di futura manifestazione, l'effetto derivante dalla valutazione al *fair value* del derivato è imputato ad un'apposita riserva, positiva o negativa, di patrimonio netto che sarà stornata al conto economico al realizzarsi dei flussi oggetto di copertura.

1.7. Decorrenza e regime transitorio delle novità contabili

Per effetto dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 139/2015, i soggetti obbligati alla redazione del bilancio d'esercizio secondo le regole del codice civile devono applicare le novità di carattere contabile introdotte dal predetto decreto legislativo e dai principi contabili nazionali rivisitati a partire dal primo esercizio che abbia avuto inizio il 1° gennaio 2016 o successivamente.

Il punto 17 del nuovo OIC 29 stabilisce che, in assenza di specifiche disposizioni legislative transitorie, tale applicazione debba avvenire secondo un **criterio retroattivo**, intendendo con ciò che i nuovi principi debbano esplicitare la loro forza anche con riguardo alle operazioni iniziate prima del 2016 ma che non abbiano ancora esaurito i loro effetti nei bilanci precedenti a quello di prima applicazione.

Questo approccio "*backward looking*" implica che nel primo bilancio vi debba essere l'imputazione al saldo d'apertura del patrimonio netto degli effetti derivanti dall'applicazione delle nuove regole contabili alle poste di bilancio già esistenti nei bilanci precedenti, andando così a costituire una sorta di "riserva FTA".

A parziale deroga del criterio di retroattività appena menzionato, il comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 139/2015 ha previsto un particolare regime transitorio volto a regolare l'applicazione dei nuovi principi contabili in determinate situazioni. In particolare, è stato stabilito che l'applicazione retroattiva del nuovo set di regole contabili non debba essere obbligatoriamente applicata con riferimento:

- al criterio del costo ammortizzato (e, per i crediti e debiti, del connesso criterio dell'attualizzazione) di cui all'art. 2426 c.c. per la rilevazione in bilancio dei titoli di debito, dei crediti e dei debiti;
- alle nuove regole, stabilite dal medesimo articolo del codice civile, relative all'ammortamento dell'avviamento iscritto in stato patrimoniale.

Le imprese che si sono avvalse di tale facoltà, quindi, continueranno a rilevare tali elementi patrimoniali, come anche le relative componenti reddituali di conto economico, in conformità con quanto sancivano il codice civile e i principi contabili nazionali antecedentemente alle innovazioni apportate dal d.dgs. n. 139/2015 e potranno applicare le nuove regole solamente ai crediti, debiti, titoli di debito e avviamenti generatisi negli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016 in poi.

Secondo quanto stabilito dai principi OIC 15, 19, 20 e 24, tuttavia, qualora non venga esercitata dall'impresa la facoltà di optare per la norma derogatoria del citato comma 2, la stessa impresa dovrà applicare retrospettivamente le nuove regole contabili a tutte le operazioni pregresse, senza possibilità di attuare una deroga "parziale" e contabilizzare in diversa maniera alcune delle operazioni pregresse dello stesso genere (regime derogatorio *all-in/all-out*).

2. Aspetti fiscali

2.1. Premessa

La disciplina di coordinamento delle novità contabili del decreto 139 del 2015 con le regole di determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP è stata approvata in sede di conversione del d.l. 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. decreto milleproroghe) da parte della legge 27 febbraio 2017 n. 19.

Il decreto 3 agosto 2017 del Ministro delle Finanze ha dato attuazione alle previsioni dell'art. 13-*bis* del d.l. n. 244 del 2016, con il duplice obiettivo di razionalizzare taluni aspetti della fiscalità delle imprese IAS e di fornire indicazioni più precise e puntuali in merito al contenuto e alle modalità applicative del c.d. principio di derivazione rafforzata per le imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. In data 24 gennaio 2018 è stato poi pubblicato in G.U. il decreto ministeriale 10 gennaio 2018 che ha dettato ulteriori previsioni che si aggiungono a quelle contenute nel d.m. 3.8.2017.

Queste disposizioni si sono rese necessarie poiché, come è noto, per principio generale, tanto il reddito di impresa ai fini IRES quanto il valore della produzione ai fini IRAP si assumono – nel nostro ordinamento – per derivazione dalle risultanze di bilancio, con le variazioni specificamente previste dal legislatore fiscale. Di conseguenza occorre

chiarire quale valenza assegnare ai fini tributari alle novità in tema di predisposizione del bilancio di esercizio.

Secondo un'impostazione coerente con quella assunta per i soggetti *IAS adopter*, la scelta di fondo del legislatore è stata quella di assicurare anche alle imprese OIC la possibilità di fruire di un regime di derivazione rafforzata dal proprio bilancio, sottoponendo questo regime agli stessi limiti previsti per le imprese che adottano i principi contabili internazionali.

La soluzione adottata nel d.l. n. 244 del 2016 si incentra sull'idea di configurare per le imprese di minori dimensioni (c.d. micro-imprese) un regime fiscale diverso rispetto a quello delle altre imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali. In altri termini, per le micro-imprese si è scelta la soluzione di mantenere l'applicazione della disciplina fiscale prevista dal TUIR nella sua formulazione originaria. Questo ha permesso, per tutte le altre imprese OIC, di implementare il principio di derivazione dal loro nuovo assetto contabile in modo pragmatico, senza dover revisionare completamente il TUIR. Infatti, una volta mantenuto fermo il TUIR nel suo impianto tradizionale per le micro-imprese, per tutte le altre imprese OIC il legislatore, con tecnica analoga a quella seguita per i soggetti IAS/IFRS, ha inserito nell'art. 83 del TUIR il principio di derivazione rafforzata dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali di bilancio con gli stessi limiti previsti per i soggetti *IAS adopter* e ha provveduto ad introdurre nel TUIR soltanto alcune ulteriori, ma molto limitate, regole di coordinamento.

Per effetto dell'assetto delineato dal d.l. n. 244 del 2016, il sistema di determinazione dell'imponibile IRES delle società si configura oggi come un sistema tripartito in cui convivono imprese caratterizzate da regimi diversi:

1. soggetti *IAS adopter*, con fiscalità basata sul principio di "derivazione rafforzata" ed altre specifiche particolarità;
2. soggetti (non *IAS adopter*) diversi dalle micro-imprese, con fiscalità basata sul principio di "derivazione rafforzata", definiti nel prosieguo anche soggetti "OIC *adopter*";
3. micro-imprese, con fiscalità basata sull'impostazione giuridico-formale propria del principio di "derivazione semplice".

La tripartizione fiscale è piuttosto rigida come stabilito dal novellato art. 83, comma 1, del TUIR, che prevede, come detto, che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile e che rientrano nella definizione di micro-impresa, non trovi applicazione il c.d. principio di "derivazione rafforzata", continuando quindi a rendersi applicabile la derivazione semplice.

Dal punto di vista strettamente letterale, il modificato art. 83 del TUIR esclude l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese anche laddove le stesse: (i) redigessero il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.); (ii) oppure decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste.

Infatti, la norma fiscale fa riferimento esplicito alle micro-imprese (nell'accezione dimensionale) non tenendo conto della facoltà loro riconosciuta di redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria.

La scelta di escludere le micro-imprese dal nuovo principio di derivazione rafforzata, pur essendo certamente una soluzione non priva di logica e di giustificazione, presenta, tuttavia, alcuni profili di criticità.

Va innanzitutto ricordato che la categoria delle micro-imprese non riguarda solo soggetti economici di scarse dimensioni dal momento che, ad esempio, i parametri di questa categoria possono riscontrarsi anche in capo ad una holding capogruppo che, pur detenendo partecipazioni di controllo in società operative di grandi dimensioni, abbia un numero di dipendenti inferiore a 5 e ricavi delle vendite e delle prestazioni inferiori a 350.000 euro (limitandosi a conseguire dividendi ed interessi).

Altro aspetto di non poco conto è che **anche le micro-imprese devono rappresentare i fatti gestionali in modo conforme alla loro sostanza economica**, in tutte le fattispecie non espressamente escluse (quali quelle del costo ammortizzato e dei derivati) in cui il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è stato declinato dal codice civile e dai principi OIC. Ne consegue che le micro-imprese si trovano nella seguente situazione. Ai fini dell'IRES, poiché l'impostazione contabile non assume rilevanza ai fini impositivi, saranno tenute in relazione a queste fattispecie a dover determinare l'imponibile in doppio binario, ricostruendo cioè i componenti reddituali fiscalmente rilevanti in via extracontabile. Viceversa, per quanto attiene all'IRAP, poiché l'impostazione di bilancio continua ad assumere una piena rilevanza ai fini di tale tributo, determinano il valore della produzione tenendo conto della rappresentazione contabile conforme alla sostanza economica del fatto gestionale, il che, evidentemente, smentisce in un certo senso l'effettiva portata semplificatoria della loro esclusione dalla derivazione rafforzata.

2.2. Il principio di derivazione rafforzata

2.2.1. Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione

L'art. 13-*bis* del d.l. n. 244 del 2016 ha modificato le regole di determinazione del reddito per i soggetti IRES così da garantire il coordinamento tra la norma fiscale e le novità introdotte in tema di bilanci, intervenendo sugli artt. 83 e 109 del TUIR.

In particolare, intervenendo sull'art. 83 del TUIR, la suddetta norma ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall'OIC, ad eccezione delle micro imprese.

Il nuovo art. 83 del T.U.I.R., al comma 1 prevede *“per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile”* il principio della **derivazione rafforzata**, già operante per i soggetti IAS, secondo il quale ai fini della determinazione del reddito di impresa *“valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”*.

Viene così introdotto il c.d. principio di derivazione rafforzata, disponendo che valgano, anche ai fini fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione già previsti per i soggetti IAS *adopter* ed oggi estesi anche ai soggetti OIC *adopter*.

Essenziale a questo punto è definire quali siano i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale (c.d. *“Qu.I.C.”*); a tal fine è possibile fare riferimento a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/2011 con riferimento ai soggetti IAS *adopter*.

Qualificare significa individuare:

- lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad es. acquisto con pagamento differito);
- se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es. acquisto e vendita di azioni proprie);
- se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC *adopter*), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es. vendita con assunzione di garanzia significativa).

Il criterio della **“qualificazione”** delle operazioni aziendali riguarda l'esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e dei relativi effetti che da essa derivano sia sul piano economico-aziendale che sul piano giuridico, secondo un percorso

logico di individuazione del modello giuridico-contrattuale cui ricondurre ogni operazione in relazione alla specifica funzione economica ed agli effetti che determina.

Tale fase preliminare ha lo scopo di definire la natura delle operazioni aziendali sia per quanto riguarda l'aspetto economico-patrimoniale che per quanto riguarda l'aspetto giuridico, determinando sul piano fiscale due tipi di operazioni: quelle che generano flussi reddituali positivi e/o negativi (costi, ricavi, ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze, etc.), che pertanto determinano conseguenze sulla determinazione dell'imponibile fiscale, e quelle che generano flussi patrimoniali (quali ad esempio il conferimento di risorse finanziarie), che si sostanziano unicamente in movimentazioni di patrimonio netto, non partecipando alla formazione del conto economico.

Classificare significa individuare:

- la specifica tipologia (o classe) di provento/onere (conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC *adopter*) (ad es. fondi di ripristino e bonifica);
- la specifica tipologia (o classe) di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC *adopter*) (ad es. classificazione di attività e strumenti finanziari).

In sostanza, una volta individuato il modello giuridico-contrattuale a cui si riferisce l'operazione e stabilito se essa presenti profili patrimoniali o anche in tutto o in parte economici, occorre definirne gli effetti specifici che eventualmente produce sul reddito ai fini della corretta appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali. Un esempio di applicazione di tale criterio è dato dall'acquisto di beni con regolamento finanziario oltre l'anno: tale operazione determina un diverso trattamento del corrispettivo che va distinto nella componente finanziaria negativa per interessi passivi e nella componente di costo di acquisto per il residuo importo.

Da quanto appena esposto, emerge che il criterio di classificazione non solo non è scindibile dal criterio di qualificazione, ma anzi ne è conseguenza e deve risultarne coerente; da ciò ne deriva che un'operazione diversamente qualificata rispetto alla rappresentazione giuridico-formale genera una conseguente diversa classificazione.

Imputare sotto il profilo temporale significa individuare:

- la maturazione economica che potrebbe essere difforme da quella giuridico-formale (ad es. ricavi di attivazione);
- il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (ad es. imputazione plusvalenza lease back).

Viene dunque dato rilievo ad un criterio di competenza basato sulla maturazione economica dei componenti reddituali e non più sulla loro maturazione giuridica. Maturazione economica che si manifesta quando si ritiene probabile che si manifesteranno i benefici economici e sarà possibile valutare in modo attendibile l'entità degli stessi e dei relativi costi.

In sostanza, con l'applicazione di questo criterio si va ad identificare l'esercizio di competenza di un costo/ricavo (anche tramite la tecnica dei ratei/risconti) e altresì si distinguono costi/ricavi aventi natura pluriennale da imputare a più esercizi piuttosto che ad un singolo esercizio.

Da quanto sopra esposto, deriva che la rappresentazione delle operazioni aziendali secondo la loro natura giuridica-formale lascia il posto ad una rappresentazione che metta in luce gli effetti sostanziali collegati all'effettivo trasferimento dei correlati rischi e benefici, riducendo così significativamente le discordanze tra l'utile di bilancio ed il reddito di impresa. In tale contesto, l'intervento normativo ha sottolineato la natura dei principi contabili OIC al fine di razionalizzare il rapporto tra il documento di bilancio e la normativa fiscale: si è intervenuto sull'art. 83 del T.U.I.R. per affermare, in termini generali, la valenza fiscale dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale risultanti anche dai principi contabili nazionali.

Purtuttavia, ad oggi deve escludersi il pieno riconoscimento fiscale di tutte le voci espresse nel bilancio di esercizio. Prova ne è che l'attuale forma di derivazione è correttamente qualificata come "rafforzata" e non "piena".

Restano esclusi e non ricadono quindi nell'ambito applicativo del suddetto principio i **fenomeni valutativi** dei componenti di reddito fiscalmente rilevanti, non espressamente citati nella lettera dall'art. 83, ed alcune fattispecie per le quali il legislatore fiscale ha previsto regole differenziate (mantenendo in alcuni casi il previgente sistema normativo) ricorrendo a deroghe e/o integrazioni al principio di derivazione rafforzata.

2.2.2. I soggetti interessati

Per quanto concerne l'ambito soggettivo del nuovo principio di derivazione rafforzata, il decreto stabilisce nell'art. 83 del TUIR che tale principio riguarda i soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del c.c. che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Al riguardo una questione di non poco conto è quella di stabilire se un'impresa possa avvalersi o meno del principio di derivazione rafforzata nell'ipotesi in cui, pur rientrando nei parametri dimensionali delle micro-imprese, scelga **in via opzionale** di predisporre il **bilancio di esercizio** in base ai criteri ordinari. In proposito, viene osservato da più parti che, sul piano letterale, la norma prende in considerazione l'obiettivo appartenenza alla

categoria dimensionale di cui all'art. 2435-ter c.c. e, quindi, sembra voler negare l'operatività del principio di derivazione rafforzata a prescindere dal fatto che l'impresa intenda in concreto beneficiare delle regole di predisposizione del bilancio in forma semplificata previste per le micro-imprese. Nello stesso senso si fa notare che anche l'art. 13-bis comma 8 del decreto sembra deporre in favore di questa soluzione nella parte in cui dispone che il regime transitorio si rende applicabile anche *“nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa”*. Sembra cioè che, nelle intenzioni del legislatore, il transito ad un regime fiscale diverso (ad esempio da quello basato sull'impostazione giuridico formale a quello di derivazione rafforzata dal bilancio, e viceversa) possa verificarsi solo in presenza di un cambiamento degli obblighi informativi, e non delle opzioni di bilancio. In quest'ottica l'adozione dei criteri ordinari per facoltà e non per obbligo non sarebbe idonea a consentire l'accesso al regime di derivazione rafforzata.

Per quanto attiene alle **società di persone**, l'unica previsione espressa, al riguardo, è contenuta nell'art. 111 *duodecies* delle disposizioni attuative del c.c., il quale stabilisce che le società di persone interamente partecipate da società di capitali devono redigere il proprio bilancio con le stesse regole delle società per azioni. In relazione alle altre ipotesi e cioè alle società di persone che non siano interamente partecipate da società di capitali, invece, sono state avanzate tesi di varia natura sia in merito alla sussistenza di una facoltà ovvero di un obbligo di attenersi ai criteri di redazione del bilancio delle società di capitali, sia in merito alla possibilità di applicare nei confronti delle società di persone l'approccio per categorie dimensionali concepito per le società di capitali.

Su punto si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018 ha espressamente precisato che il principio di derivazione rafforzata non si applica alle micro-imprese che scelgono di adottare il bilancio ordinario e che lo stesso principio ***“non si applica alla determinazione della base imponibile IRPEF delle società di persone. Al contrario, si ritiene che lo stesso principio trovi applicazione per la base imponibile IRES dei soggetti non residenti muniti di stabile organizzazione in Italia”***.

2.2.3. Coordinamento al principio di derivazione rafforzata – Sistema di “*endorsment*” a regime

A completamento del nuovo principio di derivazione rafforzata è stata prevista una procedura di “validazione” (*endorsement*) ai fini fiscali delle novità contabili che potranno essere apportate in futuro dall'OIC.

In particolare, il comma 10 dell'art. 13-bis d.l. n. 244 del 2016 ha inserito il nuovo comma 7-quinquies nell'art. 4 del D.Lgs. n. 38 del 2005 per precisare che *“Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1*

dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP".

Questa previsione intende tenere conto del fatto che, per effetto della derivazione rafforzata introdotta ai fini dell'IRES e della derivazione piena dal bilancio vigente ai fini IRAP, le regole di rappresentazione contabile che saranno stabilite dall'OIC possono avere immediate ricadute sul reddito di impresa e sul valore della produzione; pertanto, sarà necessaria, entro 150 giorni dall'adozione di un nuovo principio contabile, l'emanazione da parte del MEF di disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

2.2.4. I decreti di coordinamento del principio di derivazione rafforzata applicabile alle imprese IAS adopter e alle imprese OIC adopter

Passando dai profili soggettivi a quelli contenutistici, per la decodificazione pratica del principio di derivazione rafforzata, il nuovo comma 1-*bis* del citato art. 83 del TUIR richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione contenute nel D.M. 1 aprile 2009, n. 48 (**primo decreto IAS**) e nel D.M. 8 giugno 2011 (**secondo decreto IAS**), con l'intento di estendere ai soggetti OIC *adopter* i limiti al recepimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delineati per i soggetti IAS *adopter*.

Tali decreti sono stati modificati ed integrati dal D.M. 3 agosto 2017 – emanato per dare attuazione al coordinamento richiesto dall'art. 13-bis del d.l. n. 244 del 2016 - che ha il duplice obiettivo di: (i) razionalizzare taluni aspetti della fiscalità delle imprese IAS, individuando le disposizioni dei due decreti IAS applicabili ai soggetti OIC *adopter*; e (ii) fornire indicazioni più precise e puntuali in merito al contenuto e alle modalità applicative del c.d. principio di derivazione rafforzata per le imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

In data 24 gennaio 2018 è stato poi pubblicato in G.U. il decreto ministeriale 10 gennaio 2018 che ha dettato ulteriori previsioni che si aggiungono a quelle contenute nel D.M. 3.8.2017 introducendo una disciplina specifica in merito alla rilevanza fiscale dello scorporo degli strumenti finanziari derivati in presenza di titoli ibridi sia le imprese che adottano i principi contabili nazionali che le imprese IAS *adopter*.

Il D.M. 3 agosto 2017, rubricato "*Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19*" reca con sé le regole applicative del principio di derivazione rafforzata introdotto dall'art. 83, comma 1, del TUIR.

In particolare, il suddetto decreto, si compone di tre articoli:

- il primo contiene le norme di revisione ai decreti IAS;
- il secondo contiene le norme di coordinamento volte a definire, nell'ambito dei due decreti IAS (D.M. n. 48 del 1° aprile 2009 e D.M. 8 giugno 2011), i contorni del nuovo principio di derivazione rafforzata dei soggetti OIC che non ricadano nella tipologia introdotta dal nuovo art. 2435-ter, c.c. (micro-imprese);
- il terzo che contiene una clausola di salvaguardia che intende, in qualche misura, far salvi i comportamenti pregressi all'emanazione del decreto che non siano stati *compliant* con le previsioni del decreto stesso.

L'art. 2 del d.m. 3.8.2017, prendendo in considerazione disposizioni che sono contenute nei D.M. n. 48 del 1° aprile 2009 e D.M. 8 giugno 2011, è volto a stabilire quali sono le disposizioni dei decreti IAS che si rendono applicabili anche nei confronti delle imprese ITA GAAP e che concorrono a definire le modalità applicative del principio di derivazione rafforzata.

Un primo elemento è il rimando al comma 1 dell'art. 2 del D.M. 48/2009 secondo cui *“ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS”*. Questa disposizione, con riferimento ai soggetti IAS *adopter*, intendeva puntualizzare che il principio di derivazione rafforzata contenuto nell'art. 83 del TUIR si proponeva di attribuire una rilevanza fiscale alle varie esplicazioni del principio di prevalenza della sostanza sulla forma contenute nel sistema IAS/IFRS. È da ritenersi che questa precisazione valga oggi, *mutatis mutandis*, anche per le imprese OIC, nel senso che anche il principio di derivazione rafforzata introdotto dall'art. 13-bis del d.l. n. 244 del 2016 è certamente funzionale al recepimento fiscale dei criteri di rappresentazione contabile conformi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma così come individuati dal d.lgs. n. 139 del 2015 e dai nuovi principi OIC.

Come conseguenza della rilevanza fiscale della prevalenza della sostanza sulla forma, l'art. 2, comma 1, in questione dispone che *“devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio”*. A ben vedere, si tratta di una rivoluzione epocale; dopo anni di dibattito sui requisiti di certezza e obiettiva determinabilità (109, c. 1, TUIR) e sul momento di imputazione dei componenti reddituali (109, c. 2, TUIR), il legislatore fiscale sancisce il superamento dei requisiti giuridico formali nella definizione dell'esercizio di competenza, rimandando esplicitamente alle regole stabilite dai principi contabili.

Ai fini che qui occupano, si ricorda che la declinazione del postulato della competenza è contenuta, tra l'altro, nell'OIC 11 (bilancio di esercizio - finalità e postulati), nell'OIC 15 (crediti) e nell'OIC 19 (debiti).

L'OIC 11, par. 31, prevede che *“i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il processo produttivo dei beni è stato completato; 2) si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici”*. L'OIC 15 – *Crediti*, par. 29, aggiunge che: *“Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente”*, tale trasferimento si verifica:

- alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili; sul punto appare opportuno ribadire che, in virtù della espressa deroga, che riporta la centralità dell'interpretazione alle *“condizioni degli accordi contrattuali”*, assumono piena rilevanza fiscale specifiche clausole quali ad esempio gli INCOTERMS;
- alla data della stipulazione del contratto di compravendita per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili);
- al momento della consegna nel caso di vendita a rate con riserva di proprietà, ai sensi dell'art. 1523, c.c., e ciò in quanto l'acquirente pur diventando proprietario del bene al pagamento dell'ultima rata, assume i rischi al momento della consegna; la rilevazione del ricavo deve quindi avvenire al momento della consegna indipendentemente dal passaggio della proprietà.

Relativamente, invece, alle prestazioni di servizi, lo scambio si considera avvenuto, come previsto dallo stesso OIC 15, par. 29, quando il servizio è reso, cioè quando la prestazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda la rilevazione dei costi da acquisti di beni, l'OIC 19 - *Debiti*, par. 38, riprende i medesimi concetti espressi sul trasferimento dei rischi e benefici (passaggio sostanziale) già enunciati con riferimento ai ricavi dall'OIC 15, par. 29. I costi da acquisti di servizi *“sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata”*.

Si segnala, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 77/E del 2017, si è per la prima volta espressa in merito all'applicazione del principio di derivazione rafforzata, affermando che, con riferimento ad operazioni di *sale and lease back*, l'imputazione temporale della plusvalenza, prevista in ambito civilistico, assume rilevanza fiscale, in deroga all'art. 86, comma 4, TUIR. Pertanto, *“la plusvalenza realizzata dalla società concorrerà alla formazione del reddito: 1) ripartita in funzione della durata del contratto*

di locazione finanziaria; 2) a partire del momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria”.

Altro principio cardine che dovrebbe conservare una sua valenza anche per le imprese OIC è quello che attiene al rapporto tra gli **atti valutativi** e le qualificazioni di bilancio conformi al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Al riguardo occorre distinguere tra le valutazioni che sono propedeutiche alle qualificazioni, ossia all’identificazione della natura dell’operazione da rappresentare in bilancio (es. nel caso di un prestito infruttifero, occorre determinare quale è l’importo che ha natura di apporto e ciò implica una valutazione, così come quelle legate alla verifica del trasferimento dei rischi e benefici), dalle valutazioni che sono compiute in modo indipendente dalle qualificazioni di bilancio e che si innestano quindi su un fatto gestionale rappresentato già in base alla sua sostanza economica (es. svalutazione di un credito già rilevato con il criterio del costo ammortizzato).

Mentre nel primo caso gli atti valutativi conformi alla corretta applicazione dei principi contabili assumono diretta rilevanza fiscale, perché parte integrante delle qualificazioni, nel secondo caso operano appieno le regole fiscali che circoscrivono la deduzione/tassazione delle componenti valutative. Motivi logico sistematici inducono a ritenere che questo criterio guida possa essere seguito anche in sede di applicazione del principio di derivazione dal bilancio OIC.

Al di là di queste considerazioni di carattere generale le norme racchiuse nei citati decreti IAS – in prima battuta – si possono astrattamente raggruppare in tre categorie.

Vi sono innanzitutto le disposizioni che conservano senz’altro una valenza anche nel contesto OIC.

In particolare, tra queste spicca l’art. 3 del d.m. n. 48 del 2009 secondo cui, in presenza di **operazioni** che **coinvolgano** imprese IAS *adopter* e **altre imprese** ciascuna segue i criteri di determinazione dell’imponibile applicabili in funzione della propria impostazione di bilancio in modo indipendente dall’altra. Questa disposizione, come è noto, si proponeva di far prevalere il principio di derivazione rafforzata dei soggetti IAS sganciandolo dalla verifica della sussistenza di un trattamento simmetrico presso la controparte e la stessa esigenza si ripropone ora anche per la derivazione rafforzata delle imprese OIC.

Il decreto in commento precisa che la regola di applicazione in via autonoma del principio di derivazione si applica anche ai rapporti instaurati tra una impresa OIC e una micro-impresa nonché tra le stesse imprese OIC.

In relazione alla prima ipotesi si intende puntualizzare che il principio di non necessaria simmetria tra controparti della medesima operazione si applica anche quando la

divergenza di regime non dipende da una diversa rappresentazione contabile ma da differenze riconducibili alla disciplina fiscale. Poiché le microimprese determinano l'imponibile con i criteri tradizionali e le altre imprese OIC possono invece avvalersi del principio di derivazione rafforzata, può infatti accadere che una medesima operazione subisca un diverso trattamento, pur in presenza di una rappresentazione contabile coerente e speculare. Si pensi all'ipotesi in cui la vendita di un bene non sia stata contabilizzata da entrambe le imprese perché i rischi e benefici non si considerano trasferiti e, ciononostante, la micro-impresa sia tenuta ai fini fiscali a considerare la vendita come perfezionata in quanto è intervenuta la consegna del bene.

Relativamente alla seconda ipotesi, e cioè ai rapporti che intercorrano tra i soggetti OIC, si intende tener conto del fatto che anche a parità di regole contabili e fiscali possono esservi divergenze a causa di un diverso apprezzamento degli aspetti valutativi che sono alla base delle qualificazioni di un medesimo fatto gestionale. Si consideri l'ipotesi di una vendita con dilazione che sia soggetta ad attualizzazione sulla base di tassi diversi tra le controparti (imprese OIC) della stessa operazione.

Molto più ampia sembra essere la categoria delle **disposizioni** dei decreti IAS che **non** appaiono **applicabili** nei confronti dei soggetti OIC per vari motivi. In alcuni casi vi è una preclusione implicita nel fatto che la rappresentazione contabile OIC è (ancora) radicalmente diversa rispetto a quella dei soggetti IAS *adopter*. Per questo motivo, ad esempio, non sembra possano assumere rilievo per le imprese OIC le disposizioni in tema di rilevanza degli accantonamenti al fondo TFR stanziati su base attuariale (art. 2 comma 4 del d.m. n. 48 del 2009) – cosa che non è prevista dagli OIC – quelle in tema di immobili rappresentati ai sensi degli IAS 2, IAS 16, IAS 40 e IFRS 5 (art. 3 del d.m. 8.6.2011), quelle relative alle *stock options/stock grant* iscritte in bilancio ai sensi dell'IFRS 2 (art. 6 del d.m. 8.6.2011), quelle relative ai particolari criteri di rappresentazione delle opere costruite e gestite nell'ambito di rapporti concessori ai sensi dell'IFRS 12 (art. 8 del d.m. 8.6.2011) e, ancora, quelle relative agli *asset* immateriali a vita utile indefinita (art. 10 del d.m. 8.6.2011).

Un'ultima categoria, infine, è quella che raggruppa i casi in cui alcune statuizioni sembrerebbero poter operare **solo in parte** e con qualche adattamento. Ci riferiamo, ad esempio, all'art. 2 del d.m. 8.6.2011 che attribuisce una rilevanza anche alle imputazioni effettuate a patrimonio netto o ad OCI (*other comprehensive income*) quando non vi siano successivi ristorni a conto economico, fattispecie che evidentemente per le imprese OIC può riguardare le sole imputazioni a patrimonio, tenuto conto che non è prevista la sezione dell'OCI.

Si segnala, inoltre, che in modo analogo a quanto avviene per i soggetti IAS, la valenza fiscale del dato di bilancio non è assoluta ma trova un limite nella necessità di dover

comunque osservare quelle disposizioni del TUIR che derogano alle risultanze di bilancio per motivi di cautela fiscale.

Si tratta delle norme che circoscrivono la rilevanza delle valutazioni (ammortamenti, accantonamento e rettifiche di valore) o che forfettizzano o negano l'inerenza dei costi, che introducono esclusioni o esenzioni, che prevedono il frazionamento in più esercizi di determinati componenti reddituali o la loro imputazione per cassa.

Il D.M. n. 48 del 2009 dispone, infatti, che restano applicabili le disposizioni del TUIR *“che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento”*.

Per effetto di tale norma, continuano ad applicarsi, quindi, le disposizioni del TUIR relative a costi a deducibilità ridotta (es. spese telefoniche), costi deducibili “per cassa” (es. contributi ad associazioni sindacali e di categoria, di cui all'art. 99, c. 3, TUIR o compensi agli amministratori, di cui all'art. 95, c. 5, TUIR), componenti negativi con deducibilità ridotta nell'esercizio e rilevanza fiscale futura (es. spese di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 102, c. 6, TUIR), accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati deducibili ai fini IRES (art. 107, c. 4, TUIR), componenti positivi parzialmente non imponibili (es. regime di esclusione, nel limite del 95 per cento, dei dividendi di cui all'art. 89 del TUIR o PEX di cui all'art. 87 del TUIR) o, infine componenti positivi che presentino la possibilità di essere tassati in più esercizi (es. sopravvenienza attive di cui all'art. 88, c. 2, lett. b), TUIR o plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86, c. 4, del TUIR).

Un'ultima riflessione va dedicata al **rapporto tra il nuovo principio di derivazione rafforzata e il principio di rilevanza** secondo cui, come già accennato, *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro assenza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”* purché si dia evidenza delle semplificazioni adottate nella nota integrativa.

Il principio in parola intende bilanciare le esigenze informative dei destinatari del bilancio con l'onere che il redattore del bilancio deve sostenere per soddisfare tali esigenze. In quest'ottica il criterio guida è quello di consentire l'adozione di criteri espositivi semplificati in luogo di quelli richiesti ordinariamente quando la deroga non abbia effetti significativi sull'informativa di bilancio.

Ad esempio, ai sensi degli OIC 15, 19 e 20 l'impresa è abilitata a scegliere di non applicare il criterio del costo ammortizzato nel caso in cui la scadenza del credito/debito o il periodo di possesso del titolo sia inferiore a 12 mesi, ovvero quando i costi di transazione risultino poco significativi, come pure può scegliere di non procedere all'attualizzazione quando il tasso del finanziamento non sia significativamente divergente rispetto al tasso di mercato. Sempre a titolo esemplificativo, l'OIC 13 consente di adottare metodi di valutazione costanti per le materie prime, sussidiarie e di consumo; l'OIC 16 contempla la possibilità di non ammortizzare attrezzature costantemente rinnovate e di scarsa rilevanza e di adottare forfettariamente l'aliquota di ammortamento ridotta alla metà nel primo anno di messa in funzione del bene.

Sul piano fiscale, il principio di rilevanza non è stato oggetto di una particolare disciplina, né per i soggetti IAS/IFRS, né tanto meno ora per le imprese OIC. Semmai un tema analogo si è posto in passato per quanto attiene agli errori che i soggetti IAS rilevano in contropartita del patrimonio netto se significativi e, invece, come costi di esercizio se risultano non significativi (cfr. lo IAS 8). Al riguardo, come è noto, l'Agenzia delle entrate ha assunto una posizione che tende a negare la rilevanza degli errori anche se considerati non significativi perché al di sotto della soglia di materialità, ipotizzando perciò che la tecnica di imputazione a conto economico, anziché a patrimonio netto, non rifletta una diversa qualificazione di questi componenti, ma solo un aspetto meramente espositivo. Poiché il nuovo OIC 29 prevede ora regole di rappresentazione analoghe a quelle dello IAS 8 per la rilevazione degli errori, sembra logico attendersi che le conclusioni dell'Agenzia possano essere riproposte anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali e che si continui a ritenere che anche gli errori imputati a conto economico siano pur sempre costi/ricavi fuori competenza.

Al di là della tematica relativa agli errori, in termini più generali, per comprendere come operi il principio di rilevanza ai fini fiscali, è utile raggruppare le diverse possibili fattispecie in due categorie. In alcuni casi il principio di rilevanza è strettamente correlato alla sostanza economica da rappresentare contabilmente, e, quindi, alle qualificazioni di bilancio. Ad esempio, la valutazione della significatività o meno dei costi di transazione è il presupposto per stabilire se questi oneri debbano essere qualificati o meno come interessi a seguito dell'applicazione del costo ammortizzato, la significatività del differenziale tra tasso di mercato e tasso del finanziamento è il presupposto per poter considerare come conseguito l'onere/provento da prima iscrizione del credito/debito. In altri casi, invece, la rilevanza opera pur sempre sul piano valutativo nel senso che consente di adottare un metodo di valutazione semplificato rispetto ad altro che, per quanto più elaborato, avrebbe condotto ad un risultato analogo. Questo è il caso, ad esempio, della valutazione delle materie prime o sussidiarie a valori costanti.

Nel primo caso non sembrerebbe possibile negare la valenza fiscale degli esiti cui abbia condotto il principio di rilevanza, dal momento che si tratta di atti valutativi non scindibili dalle qualificazioni di bilancio. Come già accennato, se è vero che i criteri di qualificazione, in virtù del principio di derivazione rafforzata, sono recepiti fiscalmente, sembra corretto ritenere che gli atti valutativi propedeutici ad individuare la natura dell'operazione da rappresentare in bilancio – ivi comprese le valutazioni di significatività che vengono richieste dal principio di rilevanza – debbano trovare riconoscimento fiscale. Viceversa, nell'ipotesi in cui la rilevanza si risolve solo nella scelta di metodi valutativi alternativi, le regole di semplificazione possono trovare riconoscimento fiscale solo se e nella misura in cui risultino compatibili con le regole fiscali che conservano la loro supremazia. Ad esempio, la regola dell'OIC 16 che consente di applicare il coefficiente di ammortamento ridotto alla metà nel primo anno dovrebbe essere recepita in quanto compatibile con l'analogia regola fiscale racchiusa nell'art. 102 del TUIR.

2.3. Gli interventi specifici sul TUIR

Il coordinamento con le novità contabili è stato attuato dall'art. 13-*bis* del d.l. n. 244 del 2016 anche con alcuni interventi ulteriori e puntuali sulla disciplina del TUIR che assumono nella maggior parte dei casi una valenza trasversale in quanto esplicano i loro effetti per la generalità delle imprese, ossia anche per le imprese che non sono tenute ad applicare i nuovi principi contabili OIC (come le imprese IAS *adopter*) o che non sono interessate dal nuovo principio di derivazione rafforzata (come le micro-imprese).

2.3.1. L'art. 96 del TUIR

Il decreto n. 139/2015, come detto, ha soppresso l'area straordinaria del conto economico, determinando la necessità di allocare i componenti che in precedenza confluivano in quest'area nelle altre voci del conto economico, con possibile incidenza sui costi/ricavi della gestione caratteristica.

È chiaro che ai fini fiscali questa novità poteva avere ricadute dirette sui regimi che richiamano ai fini applicativi voci specifiche dello schema di conto economico, tenuto conto che in tali voci potrebbero essere allocate ora anche componenti che in precedenza erano irrilevanti in quanto ricomprese nelle poste E20 e E21. Tra queste fattispecie vi è, in particolare, la disciplina in tema di deduzione degli interessi passivi netti che è ammessa in ciascun esercizio, per le società industriali, nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (ROL) e, cioè, del risultato lordo dell'attività caratteristica.

Una soluzione tecnica ipotizzata inizialmente era quella di distaccarsi dalle risultanze del bilancio e di escludere la rilevanza dei componenti di natura straordinaria indipendentemente dalla loro classificazione nel nuovo schema di conto economico.

Questo approccio avrebbe evidentemente imposto di superare il riferimento alle classificazioni di bilancio e di ricostruire il ROL in via extracontabile.

Il legislatore ha invece compiuto una scelta che ha il pregio della semplicità. Da un lato viene confermato che per la ricostruzione del ROL rimane valido il riferimento ai componenti reddituali iscritti nelle voci delle classi A) e B) del conto economico, come avveniva in precedenza, senza cioè dover isolare i componenti reddituali che nello schema previgente sarebbero stati allocati nelle voci E20 ed E21. Dall'altro lato, il decreto, integrando la disciplina dell'art. 96 TUIR – come una eccezione alla piena rilevanza dei costi/ricavi allocati in precedenza nell'area straordinaria – impone di sterilizzare i soli *“componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”*.

In merito al significato da attribuire alla locuzione di *“componenti ... derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”* sembra logico che la norma intenda riferirsi a tutte le operazioni che hanno una natura realizzativa ai fini contabili e, che, quindi, sono idonee a dar luogo a plus/minusvalenze, comprendendovi perciò sia le cessioni che i conferimenti di azienda.

Al di là di questi temi applicativi, si ricorda che la medesima soluzione adottata nell'art. 96 del TUIR è poi estesa e generalizzata anche agli altri regimi che richiamano ai fini applicativi le voci del conto economico di costo o di ricavo dell'area del valore della produzione, nel senso che anche in questi casi si richiede unicamente di sterilizzare le plus/minusvalenze realizzate in sede di cessione o conferimento di azienda. In questo senso, la regola di rilevanza anche in futuro delle voci di conto economico – con la sola eccezione delle componenti da realizzo dei rami azienda – è da ritenersi valida, tra l'altro, nelle seguenti fattispecie: (i) ai fini dell'applicazione della disciplina delle società di comodo (art. 30 della legge n. 724/1994) e degli studi di settore; (ii) per la verifica del limite di deducibilità delle spese di rappresentanza (art. 108, comma 3, del TUIR); (iii) in sede di applicazione del *test* di vitalità cui è subordinata la possibilità di riporto delle perdite pregresse (e, oggi, anche delle eccedenze ACE e di interessi passivi) nelle operazioni di fusione, scissione e di trasferimento di partecipazioni di controllo con cambiamento dell'attività della società acquisita (art. 172, 173 e 84 TUIR).

2.3.2. La riformulazione dell'art. 108 del TUIR

L'art. 108 del TUIR viene riscritto cancellando le previsioni che in precedenza, in relazione alle spese per studi e ricerca e di spese di pubblicità, contemplavano la possibilità di dedurre tali spese nell'esercizio di sostenimento ovvero in quote costanti in cinque esercizi. Il presupposto della deduzione frazionata era, infatti, costituito dalla capitalizzazione di queste spese ove ritenute ad utilità pluriennale. Venuta meno la possibilità di capitalizzare le spese in questione, il decreto ha provveduto ad eliminare

dall'art. 108 del TUIR le ipotesi di deduzione in cinque esercizi delle spese di pubblicità e di ricerca. In quest'ottica l'art. 108, comma 1, del TUIR prevede ora che "le spese relative a più esercizi sono deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio" secondo i corretti principi contabili.

2.3.2. L'art. 109 del TUIR

Il decreto integra l'art. 109 comma 4 del TUIR per chiarire che anche per le imprese OIC *adopter*, oltre che per le imprese IAS *adopter*, le componenti iscritte in contropartita del patrimonio netto sono idonee a rispettare il requisito della previa imputazione a conto economico richiesto per la deduzione dei componenti negativi di reddito. Tale regola viene estesa alle imprese OIC in considerazione del fatto che anche per tali soggetti i nuovi principi contabili prevedono alcune fattispecie di imputazione a patrimonio netto (cfr. l'OIC 29, secondo cui gli effetti del cambiamento – in via retrospettiva – dei principi contabili e gli errori significativi vanno rilevati in contropartita del patrimonio netto).

La norma, nella sua attuale formulazione, lascia fermo il principio per cui i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui sono imputati al Conto economico; essa prevede poi però che *"si considerano imputati a conto economico i componenti imputati a patrimonio netto per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa"*.

L'espressa menzione delle componenti che si considerano imputate a patrimonio netto *"per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa"* (e non più solo, come la norma precedentemente affermava, *"per effetto dei principi contabili internazionali"*), consente quindi di equiparare le due tipologie di società, e di estendere così alle società che adottano gli OIC le considerazioni a suo tempo svolte dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 28.2.2011 n. 7 (§ 3.5) per le società che adottano i principi contabili internazionali.

Secondo la circolare: (i) la norma lascia inalterato il principio generale per cui l'imputazione a Conto economico è condizione essenziale per la deducibilità dei costi; (ii) viene però introdotta una deroga (definita una sorta di corollario alla derivazione rafforzata) per quelle componenti che, avendo carattere reddituale, devono comunque partecipare alla formazione del reddito d'impresa.

In sostanza, esistono fenomeni che, pur avendo carattere reddituale, non transitano a Conto economico, ma sono imputati direttamente a patrimonio netto; per queste componenti la derivazione rafforzata va intesa non nel senso di considerare rilevanti fiscalmente le componenti così come imputate al Conto economico, bensì di considerare fiscalmente rilevanti le componenti che esprimono carattere reddituale, pur non partecipando alla formazione dell'utile o della perdita di esercizio.

Per le micro imprese, l'art. 83 co. 1-*bis* del TUIR considera inapplicabili le disposizioni emanate in attuazione dell'art. 1 co. 60 della L. 244/2007 e dell'art. 4 co. 7-*quater* del d.lgs. 38/2005, rappresentate rispettivamente dal DM 1.4.2009 n. 48 e dal DM 8.6.2011.

Rimarrebbe, però, valida anche per tali imprese la norma "primaria", rappresentata dall'art. 109 co. 4 del TUIR nella sua attuale formulazione. Anche per le micro imprese dovrebbe quindi valere la finzione giuridica per cui le componenti che hanno natura reddituale ma che sono imputate direttamente a patrimonio netto si considerano imputate a Conto economico, risultando quindi soddisfatto il presupposto per la relativa deducibilità. Il punto, per la sua rilevanza, meriterebbe una conferma espressa.

Rimane inalterata la norma, anch'essa contenuta nell'art. 109 co. 4 del TUIR – ma che riguarda una fattispecie diversa da quella in commento – secondo cui sono comunque deducibili, anche in assenza della preventiva imputazione al Conto economico dell'esercizio di competenza, i costi imputati al Conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle norme che regolano la determinazione del reddito d'impresa che dispongono o consentono il rinvio (spese di manutenzione eccedenti il limite fissato dall'art. 102 co. 6 del TUIR, quote di ammortamento dei beni materiali eccedenti la misura determinata con i coefficienti tabellari, perdite su crediti non ancora dedotte in quanto carenti dei requisiti di certezza e precisione).

La deducibilità è riconosciuta anche se il costo dedotto assume una natura diversa da quello a suo tempo imputato a Conto economico (è il caso, ad esempio, degli ammortamenti dedotti sui beni materiali svalutati senza rilevanza fiscale, oggetto della circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2012 n. 26. Gli ammortamenti sono dedotti, in forza di variazioni in diminuzione, sul costo ante svalutazione, e corrispondono di fatto – nel loro complesso – all'importo del costo transitato a Conto economico proprio sotto forma di svalutazione indeducibile).

Rimane in modo analogo inalterata la disposizione che consente la deducibilità di quei costi che, pur non essendo imputabili a Conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.

Di seguito si evidenziano alcuni esempi di applicazione del principio per cui sono deducibili quelle componenti che, pur avendo natura reddituale, non sono imputate a Conto economico.

Correzione di errori contabili

La correzione degli errori contabili avviene, secondo il nuovo OIC 29, con apposite imputazioni a Conto economico di sopravvenienze attive o passive, se l'errore non è

rilevante, o con rettifica delle riserve di patrimonio netto esistenti all'inizio del periodo d'imposta in cui viene corretto l'errore, se questo è rilevante.

Ai fini fiscali, la correzione degli errori non avviene deducendo o tassando le componenti iscritte nell'esercizio in cui viene corretto l'errore, bensì con dichiarazioni integrative relative all'annualità cui l'errore si riferisce.

Per questo periodo, secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. 24.9.2013 n. 31, § 3), può ritenersi rispettato il principio di previa imputazione al Conto economico disposto dall'art. 109 co. 4 del TUIR, *“per effetto della rilevazione del componente negativo afferente alla rettifica dell'errore contabile commesso in tale periodo”*.

In sostanza, la rilevazione *ex post* del costo a Conto economico consente di rispettare il requisito della preventiva imputazione a Conto economico ai fini della deducibilità, permettendo nella dichiarazione integrativa di effettuare la deduzione (con apposite variazioni in diminuzione).

Finanziamenti infruttiferi o regolati a tassi non di mercato

Per i finanziamenti infruttiferi, o concessi ad un tasso significativamente diverso da quello di mercato, il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione porta ad iscrivere inizialmente il debito o il credito al netto della differenza di attualizzazione, con successiva rilevazione degli oneri o dei proventi figurativi lungo la durata del finanziamento.

Qualora il finanziamento sia effettuato dalla controllante alla controllata, in capo a quest'ultima la differenza di attualizzazione è iscritta: (i) a Conto economico (provento finanziario); (ii) a patrimonio netto, se (come ordinariamente avviene in questi casi) il finanziamento è dettato da ragioni di rafforzamento patrimoniale (in via speculare, in capo alla società che eroga il finanziamento, la differenza è iscritta quale onere finanziario, ovvero a incremento del costo della partecipazione se il finanziamento è stato concesso nell'ottica del rafforzamento patrimoniale).

Gli interessi passivi figurativi, iscritti a Conto economico, riducono anno dopo anno il patrimonio netto in misura pari a quella della riserva di attualizzazione (c.d. *“riserva per deemed contribution”*), portando ad un *“effetto zero”* al termine del finanziamento.

Con il nuovo art. 5 co. 4-*bis* del DM 8.6.2011 è stato stabilito che, per i finanziamenti tra società legate da un rapporto di controllo, assumono rilevanza fiscale i soli componenti positivi e negativi imputati a Conto economico desumibili dal contratto di finanziamento.

In questi casi, come rilevato dalla Relazione al DM 3.8.2017 (che ha introdotto tale norma), la differenza di attualizzazione: (i) assume rilevanza fiscale se iscritta a Conto

economico (allo stesso modo in cui assumono rilevanza fiscale gli interessi passivi figurativi successivamente iscritti); (ii) non assume rilevanza fiscale se iscritta a patrimonio netto.

La norma sembra, quindi, introdurre una deroga espressa al principio in commento, prevedendo l'irrilevanza fiscale delle componenti imputate direttamente a patrimonio netto (come dovrebbe essere di regola in questi casi), considerando invece dedotte o tassate le medesime componenti se iscritte a Conto economico.

Eliminazione dei costi non più capitalizzabili

L'eliminazione di costi non più capitalizzabili (ad esempio, spese di ricerca) comporta: (i) ai fini civilistici, l'eliminazione del valore residuo contabile all'1.1.206 con corrispondente storno di una riserva di utili del patrimonio netto; (ii) ai fini fiscali, la prosecuzione del processo di ammortamento con conseguente deduzione extracontabile delle quote residue, con variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Il costo residuo del bene continua, quindi, ad essere ammortizzato ai fini fiscali, benché esso non risulti più iscritto in bilancio, in quanto eliso a fronte della riduzione contestuale del patrimonio netto.

La deducibilità permane, in altre parole, anche se lo storno del valore netto contabile residuo non ha trovato contropartita in componenti iscritte a Conto economico (ammortamenti o svalutazioni), ma direttamente a riduzione del saldo di apertura delle riserve.

Strumenti finanziari assimilabili alle obbligazioni

Secondo l'art. 5 co. 3 del DM 8.6.2011, anch'esso esteso ai soggetti che applicano i nuovi OIC, il principio per cui sono deducibili le componenti reddituali iscritte direttamente a patrimonio netto riguarda anche le remunerazioni degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni.

Come rilevato dalla Relazione al DM 3.8.2017, la norma intende regolare il regime delle remunerazioni dei titoli che hanno natura fiscale di titoli simili alle obbligazioni, ma che invece sono classificati in bilancio come strumenti rappresentativi di capitale (e, quindi, non tra i debiti). Queste remunerazioni non sono iscritte tra gli interessi passivi (ma a riduzione del patrimonio netto contabile, al pari dei dividendi), ma possono essere dedotte come interessi passivi (in via extracontabile) grazie al principio contenuto nell'art. 5 co. 3 del DM 8.6.2011.

Cessione di azioni proprie

Per le micro imprese le cessioni di azioni proprie determinano, sotto il profilo fiscale, l'emersione di plusvalenze o di minusvalenze, anche se dal punto di vista contabile i maggiori o minori valori rispetto al costo di acquisto sono iscritti ad aumento o a riduzione delle riserve.

Se la cessione è minusvalente, la deducibilità di questa componente negativa (che presuppone, naturalmente, l'assenza dei requisiti per la *participation exemption*) è garantita in virtù della nuova formulazione dell'art. 109 co. 4 del TUIR, che considera a questi fini imputate a Conto economico le componenti imputate a patrimonio netto per effetto dell'adozione dei nuovi OIC.

Variazione del criterio di valutazione delle rimanenze

L'art. 2423-bis co. 1 n. 6 c.c. dispone che *"i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro"*. Lo stesso articolo, al co. 2, stabilisce che in casi eccezionali sono possibili deroghe a tale principio. In tal caso, la Nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Gli effetti reddituali derivanti dall'adozione di nuovi principi contabili (es. variazioni del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino) sono rilevati nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e vanno imputati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.

2.3.4. L'art. 112 del TUIR: gli strumenti finanziari derivati

L'intervento specifico sul TUIR più significativo riguarda la disciplina fiscale dei derivati. Il decreto ha rivisitato l'art. 112 sotto vari aspetti per tener conto delle novità dell'ordinamento civilistico-contabile in tema di iscrizione obbligatoria e valutazione dei derivati da parte delle imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Prima della novità introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2015 la prassi contabile era assai variegata. In mancanza di uno specifico principio contabile nazionale, molte imprese industriali non IAS *adopter* si erano orientate a fare riferimento, in quanto compatibili, alle regole previste ai fini della redazione del bilancio degli enti creditizi e finanziari (d.lgs. n. 87 del 1992) e, in particolare, alle indicazioni della circolare Banca d'Italia n. 166/1992. In questo senso, si assumevano le definizioni delle operazioni fuori bilancio valide per i soggetti bancari (prima del loro passaggio agli IAS/IFRS) e si individuavano le operazioni di copertura valorizzando gli aspetti qualitativi, e cioè l'intenzione di proteggersi dai rischi derivanti dalle oscillazioni di prezzo, cambio e tasso di interesse e la sussistenza di un'elevata correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura. Quanto ai criteri di rilevazione in bilancio dei derivati di natura speculativa – e cioè di

quelli non riconducibili alle operazioni di copertura – si riteneva corretto, in ossequio al principio di prudenza, limitarsi ad iscrivere le perdite potenziali in un apposito fondo rischi, come previsto dall'OIC 19 (vers. 2005) senza essere tenuti invece ad evidenziare anche gli eventuali utili attesi. Relativamente ai derivati di copertura, invece, un primo orientamento – invero prevalente – ravvisava la necessità di adottare un'impostazione conforme al c.d. principio di "coerenza valutativa" e, quindi, di iscrivere in bilancio sia gli utili che le perdite dello strumento di copertura, in modo da controbilanciare i componenti di segno contrario rilevati sull'elemento coperto.

Ciò posto, l'art. 13-bis del d.l. n. 244 del 2016 in primo luogo elimina sia la locuzione "operazioni fuori bilancio" che l'elenco in precedenza contenuto nel primo comma dell'art. 112 del TUIR per poter fare spazio alla nozione di strumenti finanziari derivati che – come stabilito dal novellato art. 2426, comma 2, del c.c. e chiarito dall'OIC 32 – è mutuata dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Assumendo un rilievo centrale la definizione di derivato contenuta nel sistema IAS, è parso superfluo mantenere ai soli fini fiscali una enunciazione basata su un elenco tassativo di fattispecie.

Le ulteriori modifiche apportate all'art. 112 attengono rispettivamente alla disciplina dei derivati speculativi e a quella dei derivati di copertura.

Per i derivati di natura speculativa l'art. 112 del TUIR stabiliva la piena rilevanza dei componenti valutativi e da realizzo precisando, in termini generali che le perdite di natura valutativa non potevano superare quelle derivanti dai valori minimi indicati dal comma 3, mentre per le imprese IAS *adopter* era possibile attribuire diretta rilevanza alle valutazioni così come risultanti dal bilancio (comma 3-bis).

Con riferimento ai derivati di copertura ai sensi del comma 6 dell'art. 112 la relazione di copertura doveva desumersi dallo "*scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato*" salvo l'osservanza, per le imprese IAS *adopter*, delle specifiche regole contabili in tema di sussistenza delle relazioni di copertura (test di efficacia, designazione ecc.). Ciò posto, laddove il derivato con finalità di copertura avesse come sottostante elementi dell'attivo o del passivo, il comma 4 stabiliva che i componenti valutativi e da realizzo del derivato erano soggetti alla stessa disciplina fiscale dei componenti simmetricamente rilevati sull'elemento coperto (c.d. principio di simmetria). Quanto poi ai derivati di copertura dei rischi relativi ad attività/passività produttive di interessi i componenti valutativi e da realizzo del derivato concorrevano, ai sensi del comma 5, a formare l'imponibile al momento di imputazione degli interessi.

Rispetto al contenuto della disciplina previgente, il decreto interviene in due direzioni. Per quanto riguarda i **derivati di natura speculativa**, estende la piena rilevanza dei componenti negativi iscritti in base alla corretta applicazione dei principi contabili, stabilita dal comma 3-*bis*, anche alle imprese OIC che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile – con esclusione delle micro-imprese – eliminando perciò la necessità di attenersi ai valori minimi del comma 3.

Per quanto concerne i **derivati di copertura**, il decreto riformula il comma 6 stabilendo per tutte le imprese – e dunque, non soltanto per i soggetti IAS – che *“lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati”*. In tal modo vengono recepite ai fini fiscali le regole contabili contenute nell’OIC 32 che definiscono quando un derivato può qualificarsi come di copertura. In concreto per tali derivati vige il principio di piena rilevanza fiscale derivante dalla qualificazione come strumento di copertura laddove tale classificazione sia stata correttamente operata da un punto di vista civilistico.

Una volta definito lo strumento derivato di copertura secondo quanto previsto dal co. 6, il co. 4 disciplina in modo specifico il c.d. “principio di simmetria”, in base al quale lo strumento di copertura segue il trattamento fiscale dello strumento coperto (cioè del sottostante).

Ad esempio, quindi, laddove uno strumento di copertura sia attivato in relazione ad un sottostante quale una partecipazione, la cui valutazione in bilancio deve essere sterilizzata fini fiscali, il risultato di segno contrario del derivato dovrà formare oggetto di apposita variazione in dichiarazione dei redditi. Si pensi allo strumento derivato di copertura posto in essere al fine di coprire un rischio afferente una partecipazione immobilizzata in possesso dei requisiti PEX di cui all’art. 87 del TUIR.

Inoltre, in via generale, il DM 3.8.2017 prevede che nei confronti dei soggetti OIC *adopter* si applichino le disposizioni contenute nell’art. 7 del DM 8.6.2011, con la sola esclusione del co. 1 di detta disposizione. Quindi, nella sostanza: (i) sono assunte come relazioni di copertura anche le relazioni di copertura parziale; (ii) nel caso in cui oggetto della copertura siano i flussi finanziari, il differenziale dello strumento derivato rileverà ai fini fiscali soltanto nel momento in cui i flussi dello strumento coperto sono imputati al Conto economico, secondo un principio di simmetria contabile e fiscale tra sottostante e strumento di copertura.

2.4. L’IRAP

Il decreto si occupa anche di alcuni aspetti specifici relativi al tributo regionale.

La questione fondamentale affrontata dal legislatore riguarda gli effetti sulla base imponibile IRAP delle società industriali della ricollocazione nel valore della produzione

di componenti in precedenza ricompresi nelle voci E20 e E21 a seguito della soppressione dell'area straordinaria del conto economico.

La soluzione tecnica è stata quella di confermare l'impostazione tradizionale che attribuisce rilevanza ai fini del tributo regionale alle voci del valore della produzione così come desumibili dal conto economico, imponendo unicamente di sterilizzare *“i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”*. Ai fini IRAP viene cioè riproposta la stessa modifica che abbiamo già esaminato a commento delle novità introdotte nell'art. 96 TUIR.

Ciò premesso, è il caso di soffermare l'attenzione sulle principali questioni applicative che pone la nuova disciplina.

Una questione interpretativa che è stata sollevata riguarda il residuo ambito applicativo del **principio di correlazione** per le società industriali. Taluno ha messo in rilievo che, se è vero che la regola del concorso alla formazione della base imponibile IRAP di tutti i componenti di natura straordinaria – con la sola esclusione di quelli realizzati in sede di trasferimento di azienda – già assorbe la possibile operatività del principio di correlazione, sarebbe stato logico provvedere alla sua abrogazione.

La base imponibile IRAP è certamente influenzata dall'applicazione del criterio del **costo ammortizzato** e dell'**attualizzazione**. Questi due fenomeni agiscono entrambi nella medesima direzione. L'eventuale attualizzazione di un credito/debito commerciale a lunga scadenza determina una riduzione dei costi/ricavi operativi con evidenza di interessi attivi/passivi estranei alla base imponibile IRAP. L'applicazione del costo ammortizzato implica anch'esso, in un certo senso, una fuoriuscita dal perimetro delle componenti rilevanti ai fini del tributo regionale. La finanziarizzazione dei costi di transazione derivante dal costo ammortizzato, infatti, si risolve nella trasformazione in oneri finanziari (o in minori interessi attivi) di costi per acquisti o per servizi che in precedenza potevano essere dedotti.

Anche l'eventuale **imputazione a patrimonio netto** di componenti reddituali può avere conseguenze di non poco conto. Le ipotesi contemplate dai nuovi OIC si trovano nell'OIC 29 e riguardano le fattispecie di correzione di errori che superino la soglia di materialità e di applicazione retroattiva di nuovi principi contabili.

L'art. 13-*bis* co. 7 lett. b) del DL 244/2016 non disciplina le imputazioni “a regime”.

Alla lacuna ha posto rimedio l'art. 2 co. 1 lett. b) n. 1 del DM 3.8.2017, che ha considerato applicabili le disposizioni recate dall'art. 2 co. 2 del DM 8.6.2011 anche ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile, diversi dalle micro imprese.

Anche per tali soggetti, quindi, le componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputate direttamente a patrimonio netto, concorrono alla formazione della base imponibile al momento dell'imputazione a Conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a Conto economico, la rilevanza ai fini del tributo regionale è stabilita secondo le disposizioni applicabili alle componenti imputate al Conto economico aventi la medesima natura.

Come precisato dalla Relazione al DM 3.8.2017, è il caso, ad esempio, delle differenze di valore emergenti dalla modifica del criterio di valutazione delle rimanenze che, per effetto di quanto disposto dall'OIC 29, devono essere imputate a patrimonio netto e mai rigirate a Conto economico.

2.5. La disciplina transitoria

Le nuove disposizioni fiscali, salvo eccezioni, esplicano i loro effetti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. La decorrenza della disciplina fiscale è quindi coincidente con quella delle nuove regole contabili di predisposizione del bilancio introdotte dal decreto n. 139 del 2015 e dai nuovi OIC.

Naturalmente, il decreto si occupa anche di come gestire la fase di prima applicazione dei nuovi principi contabili nazionali (c.d. regime transitorio), tanto ai fini dell'IRES quanto ai fini dell'IRAP. Anche per quanto attiene al regime transitorio il legislatore ha riproposto, in linea di massima, alcune soluzioni tecniche già adottate per la fattispecie di prima adozione dei principi contabili internazionali. Vengono in particolare estese alle imprese OIC *adopter* tre regole fondamentali mutuata dai provvedimenti adottati in passato per i soggetti IAS *adopter*:

- a) in primo luogo si ripropone nella sostanza il regime di **irrilevanza delle rettifiche** contabili delle **attività e passività** operate in sede di prima applicazione dei principi contabili già contenuto dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2005. Più precisamente, l'eventuale ripristino di costi già imputati a conto economico in esercizi precedenti e l'eliminazione di costi non più capitalizzabili non rilevano ai fini fiscali, fermo restando che per i costi oggetto di rettifica "*la deduzione*" continua ad essere operata "*sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti*" (art. 13-bis comma 7). Parimenti, non assume rilevanza l'eventuale cancellazione di passività o di fondi accantonamento dedotti;
- b) in secondo luogo il decreto – attingendo all'omologa disciplina contenuta nell'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008 – stabilisce che le **operazioni pregresse** e ancora in corso al momento del transito ai nuovi OIC continuano ad essere assoggettate al regime fiscale originario fino al loro esaurimento, laddove il passaggio immediato alla derivazione dai nuovi criteri di rappresentazione contabile possa dar luogo a

fenomeni di tassazione anomala (doppia tassazione, doppia deduzione o salti di imposta) (cfr. art. 13-*bis* comma 5);

- c) la terza regola è infine quella che – ai fini del rispetto del principio fiscale di previa imputazione dei costi – equipara le **imputazioni a patrimonio netto** effettuate in sede di prima applicazione degli OIC al transito a conto economico tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP (art. 13-*bis* comma 7).

Va poi sottolineato che il decreto, pur richiamando per molti aspetti la disciplina contenuta nell'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008, non ha esteso ai soggetti OIC *adopter* la facoltà, prevista dalla medesima norma, di avvalersi della disciplina di riallineamento delle divergenze tra valori civilistici e fiscali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Conseguentemente, in presenza di operazioni che siano soggette al regime transitorio, l'individuazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile IRES e IRAP va effettuata in via extracontabile e con una gestione in doppio binario dei valori civilistici e fiscali che non può essere in alcun modo evitata.

In deroga alle regole del regime transitorio fin qui descritte, nel decreto si è ritenuto di introdurre una apposita **disciplina transitoria** in relazione ai nuovi obblighi di iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari **derivati**.

Come già ricordato, l'iscrizione e valutazione dei derivati va effettuata necessariamente in via retrospettiva, e cioè avendo riguardo anche ai contratti stipulati in passato (c.d. derivati pregressi) eventualmente non rappresentati in bilancio.

Ciò posto, la disciplina fiscale relativa ai derivati pregressi è piuttosto lineare ed è articolata su due regole fondamentali.

Per i **derivati di natura speculativa** stipulati in passato e che siano **già** stati **iscritti** in bilancio ante 2016 continua a trovare applicazione l'art. 112 TUIR nella formulazione antecedente rispetto alle novità introdotte dallo stesso art. 13-*bis*. Ciò vuol dire che anche i successivi componenti valutativi rilevati in bilancio assumono diretta rilevanza fiscale nel rispetto, anche in futuro, dei limiti desumibili dal comma 3 dell'art. 112 TUIR.

Per i **derivati di natura speculativa** stipulati in passato e che siano stati **iscritti ex novo** a partire dal 2016 viene invece stabilito che i componenti valutativi non assumono rilevanza se non in sede di realizzo, ossia al momento della estinzione del derivato.

Fabrizio Loiacono

